

Decreto Sostegni: grazie a FNOPI eliminato il passaggio con le agenzie interinali previsto dal comma 460 della legge di Bilancio

Ancora una volta, nel decreto Sostegni, l'intervento FNOPI a tutela della professione, ha consentito di evitare un grave errore di forma (e di sostanza) che avrebbe compromesso l'efficacia della partecipazione della categoria nella campagna vaccinale,

Nel testo finale del decreto "bollinato" ieri dalla Ragioneria generale dello Stato, il riferimento al comma 460 della legge di Bilancio 2021, che molti invece non hanno subito colto nelle sue gravi conseguenze, non c'è più, grazie all'intervento della FNOPI che ha individuato il problema nella prima versione, è intervenuta subito nelle ore precedenti al Consiglio dei ministri illustrandolo al ministro della Salute, il quale a sua volta è intervenuto per la modifica.

Ora gli infermieri dipendenti potranno rendersi disponibili su base volontaria senza vincoli a livello locale e regionale al di fuori dell'azienda di appartenenza: in questo momento il paese ha bisogno di vaccinare e non era pensabile tenere fuori gli infermieri del Ssn e grazie all'allentamento dell'esclusiva si potenzia l'immunizzazione della popolazione che rappresenta un elemento sul quale la federazione è fortemente impegnata.

Derogare alle incompatibilità, anche se per ora solo per le vaccinazioni, va bene, ma ancorare la deroga, come previsto nelle prime versioni del decreto, al comma 460, avrebbe reso vana la possibilità di partecipazione e affidato la gestione a un improbabile intervento, soprattutto nei confronti di personale già dipendente dal Ssn, delle agenzie interinali. Ora invece, in questo modo, resta aperta la possibilità di contrattazione.

Si tratta di un'opportunità per la professione di cui ha bisogno la popolazione. Opportunità che senza l'intervento FNOPI non avrebbe potuto essere tale.

In questo senso, la Federazione ringrazia il ministro per aver colto il danno che sarebbe sorto se si fosse fatto riferimento al comma 460 della Legge di Bilancio 2021.

PRIMA VERSIONE (INIZIALE)

"464-bis. Al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione e di assicurare un servizio rapido e capillare nell'attività di profilassi vaccinale della popolazione, al personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale che aderisce alla procedura di cui al comma 460 relativa all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 al di fuori dell'orario di servizio, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m., esclusivamente per lo svolgimento dell'attività vaccinale stessa,";

SECONDA VERSIONE (FINALE)

"464-bis. Al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione e di assicurare un servizio rapido e capillare nell'attività di profilassi vaccinale della popolazione, al personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale che aderisce all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 al di fuori dell'orario di servizio, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività vaccinale stessa. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti di spesa di cui all'articolo 11 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito in legge 25 giugno 2019, n. 60 e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica."